

31200006

OGGETTO: ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 2011 ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del citato art. 13;

DATO ATTO che:

- la base imponibile su cui calcolare l'imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori indicati al comma 4 dell'art. 13 citato;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni con Deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- i Comuni possono altresì stabilire che:
  - a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - b) l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

DATO ATTO altresì che:

- è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'entrata ipotizzata per il corrente anno 2012 dovrebbe pertanto corrispondere a quella prevista nel 2011 relativa all'I.C.I. sommata a quella relativa al contributo statale sostitutivo dell'I.C.I. sull'abitazione principale a suo tempo abolita dal precedente governo per un importo complessivo di circa € 100.000,00;
- ritenuto opportuno, peraltro, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito con Legge 133/1994, applicare l'aliquota agevolata pari allo 0,1% ;

SENTITO il Sindaco illustrare la disciplina, la normativa, ed analizzare il peso che tale imposta potrà avere sulle seconde case;

VISTO l'art. 14 dello Statuto comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.3, comma 3, del vigente regolamento comunale di contabilità;

PROCEDUTOSI con voti, espressi in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

presenti: 11  
astenuti: 4 (Ronc Donato, Berard Rita, Berard Leo, Therisod Firmino)  
votanti: 7  
favorevoli: 7  
contrari: //

#### DELIBERA

1°) - DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

##### 1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- \_ l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;
- \_ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- \_ l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

##### 2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133

- \_ l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;

##### 3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LEG.VO 504/1992

- aliquota base 0,76 per cento;

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to CENTOZ FULVIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA ELOISA DONATELLA D'ANNA

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal 23/02/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rhêmes-Notre-Dame, li 23/02/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA ELOISA DONATELLA D'ANNA

=====

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/02/2012, ai sensi dell'art.52 ter della L.R. 07.12.1998 n.54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rhêmes-Notre-Dame, li 23/02/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA ELOISA DONATELLA D'ANNA

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rhêmes-Notre-Dame, li 23/02/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(DOTT.SSA ELOISA DONATELLA D'ANNA)

COPIA



**COMUNE DI RHEMES-NOTRE-DAME**  
**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE RHEMES-NOTRE-DAME**  
**REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6

**OGGETTO :**

**ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici, addì sedici, del mese di febbraio, alle ore 18 e minuti 30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, debitamente notificati a ciascun consigliere, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CENTOZ FULVIO	SINDACO	P	
BERARD SARA	VICE SINDACO	P	
THERISOD MARCO	CONSIGLIERE	P	
OREILLER CORRADO	CONSIGLIERE	P	
THERISOD FIRMINO	CONSIGLIERE	P	
CENTOZ ANDREA	CONSIGLIERE	P	
SAUDIN GIORGIO	CONSIGLIERE	P	
OREILLER MARINO	CONSIGLIERE		G
LANIER ALAIN	CONSIGLIERE	P	
RONC DONATO	CONSIGLIERE	P	
BERARD RITA	CONSIGLIERE	P	
BERARD LEO	CONSIGLIERE	P	
BERARD IVANA	CONSIGLIERE		G
Totale		11	2

Assiste all'adunanza la Sig.ra DOTT.SSA ELOISA DONATELLA D'ANNA Segretario comunale.

Il Signor CENTOZ FULVIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.